

Deliberazione Commissariale n. 308 del 21/11/2017

**Oggetto:** Adozione del *Nuovo Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, previsto all'art.29 del Nuovo Regolamento per la gestione e conservazione delle opere di bonifica.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ~~ventuno~~ del mese di novembre, nella sede nella sede del Consorzio in Nocera Inferiore,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele;

#### Premesso che:

- la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003 precisa i compiti affidati ai Consorzi di Bonifica in materia di bonifica integrale ed in particolare la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad uso prevalentemente irriguo, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui e i relativi manufatti;
- i Consorziati sono obbligati a richiedere concessioni di nulla osta ogni qualvolta intendono eseguire manufatti o altre operazioni simili che interferiscono con le opere di bonifica e delle relative pertinenze;
- a seguito del rilascio di n.o. e/o concessioni per la realizzazione di manufatti che interferiscono con le opere di bonifica e per lo scarico di acque reflue e/o meteoriche, ne deriva un aggravio dei costi di manutenzione della rete scolante comprensoriale a carico dell'Ente;
- con delibera commissariale n.328 del 7.07.2006, è stato approvato il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni precarie, con la relativa tabella per il pagamento da parte dei contribuenti richiedenti delle spese di istruttoria e di un canone di concessione annuale;
- con successiva Delibera di Deputazione Amministrativa n.29 del 26.01.2012 è stato adottato il *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*, redatto dall'Ufficio Lavori e Appalti dell'Ente;
- con successiva Delibera Commissariale n.232 del 13.09.2017 è stato adottato il *Nuovo Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*, predisposto dall'Area Tecnica dell'Ente di concerto con l'Ufficio Concessioni, che sostituisce integralmente quello approvato dalla Deputazione Amministrativa in data 26.01.2012;
- l'art.29 del suddetto Nuovo Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni, rinviando per l'autorizzazione agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue e per la realizzazione di impianti serricoli a condizioni normate da appositi Regolamenti specifici approvati dall'Amministrazione del Consorzio;

- con Deliberazione Commissariale n.51 del 23.02.2017 è stato approvato dal Consorzio il *Nuovo Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole* (Legge Regionale n.33 del 18 dicembre 2012);
- l'art. 7 della menzionata L.R. n. 33/2012 prescrive quanto di seguito riportato : *"La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli... è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici"* ; in sintesi, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti serricoli è comunque subordinato ad una verifica idraulica, da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, della rete di raccolta prevista per le acque piovane in eccesso provenienti dalle serre aziendali, ossia ad una verifica della capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali limitrofi di convogliare le acque di scolo senza recare danno a cose e fondi finitimi, per cui il nulla osta al montaggio degli impianti serricoli è assoggettato a quanto eventualmente prescritto dal Consorzio di Bonifica competente per territorio";
- altresì, l'art. 3 del *"Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole"* di cui alle Leggi Regionali 24 marzo 1995 n.8, 21 marzo 1996 n. 7, 22 novembre 2010 n.13, 18 dicembre 2012 n.33 e 6 maggio 2013 n.5, per quanto riguarda la regimentazione delle acque meteoriche raccolte dalle coperture serricole, prescrive la necessità di opportuni interventi compensativi atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto ai deflussi di piena;
- il principio dell'invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo in quell'area, ovvero che rimanga costante il coefficiente udometrico;
- l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni impermeabilizzazione del suolo;
- a tal proposito il medesimo articolo precisa anche che le opere realizzabili *"per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n. 8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini artificiali, pozzi perdenti, fosse di infiltrazione, stradoni drenanti ed ogni altra soluzione tecnica di scopo adottabile"* ;
- il principio ispiratore del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli è stato quello della **"invarianza idraulica"** come prima definito, unitamente a quello dell'invarianza idrologica, intendendo per tale l'invarianza anche dei volumi di piena, oltre che delle portate;
- a tutt'oggi il Consorzio di Bonifica è sprovvisto dello specifico nuovo regolamento che disciplini il rilascio di autorizzazioni agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione, previsto all'art.29 del Regolamento Generale per la Gestione e Conservazione delle Opere di Bonifica, adottato con D.C. n.232 del 13/09/2017;
- si rende necessario ed urgente l'adozione di uno specifico Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione, secondo i principi dell'invarianza idraulica ed idrologica che già hanno ispirato il regolamento adottato per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti serricoli;

Considerato che si rende ora necessario promulgare il *Nuovo Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, previsto all'art.29 del *Nuovo Regolamento per la gestione e conservazione delle opere di bonifica*, regolamento che è stato predisposto dalla Direzione dell'Area Tecnica di concerto con il Capo Ufficio Concessioni, sulla base dello stesso principio dell' "invarianza idraulica", ispiratore dell'altro regolamento già adottato per gli impianti serricoli;

Visto lo Statuto consortile;

Visto il D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il *Nuovo Regolamento consortile per la gestione e conservazione delle opere di bonifica*, adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017;

VISTO il *Regolamento consortile per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole*, approvato con D.C. n.51 del 23.02.2017;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, del Direttore dell'Area Tecnica e del Direttore dell'Area Amministrativa;

### DELIBERA

- 1) quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- 2) di adottare, come adotta, il *Nuovo Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, previsto all'art.29 del *Nuovo Regolamento per la gestione e conservazione delle opere di bonifica*, che si allega al presente deliberato formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato, come dà mandato, all'Ufficio Servizi a Rete di provvedere alla sua pubblicazione ufficiale sul sito Internet del Consorzio al link "News" ed al link "Documenti", affinché chiunque ne abbia interesse lo possa prendere in visione.

Il Segretario OO.CC.  
Il Direttore Generale  
(dot. ing. Luigi Daniele)

Il Commissario Straordinario  
avv. Mario Rosario D'Angelo



**Consorzio di  
Bonifica Integrale**

**COMPRESORIO SARNO** BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI  
VESUVIANI E DELL'IRNO

**SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI DI  
ACQUE METEORICHE E/O REFLUE  
DEPURATE NEI CORSI D'ACQUA DI  
PERTINENZA DELLA BONIFICAZIONE**

**NUOVO REGOLAMENTO 2017**

**PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA IDRAULICO ALLO SCARICO**

*(approvato con Delibera Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

A cura dell'Ufficio Concessioni e della Direzione dell' Area Tecnica

Rev. 0.0 20.11.2017

## Sommario

PREMESSA .....	3
Art.1 (finalità) .....	5
Art.2 (scarichi di acque reflue nei canali consortili) .....	6
Art.3 (definizioni) .....	6
Art.4 (acque di dilavamento) .....	7
Art.5 (diritto al N.O.) .....	8
Art.6 (contributo annuale e spese istruttorie) .....	8
Art.7 (area pluviometrica omogenea).....	8
Art.8 (procedura di calcolo) .....	10
Art.9 (compatibilità con il livello della falda) .....	11
Art.10 (portate ammesse allo scarico) .....	11
Art.11 (opere compensative) .....	11
Art.12 (presentazione dell'istanza) .....	13
Art.13 (valutazione dell'istanza e rilascio dell'autorizzazione) .....	14
Art.14 (regolarità contributiva).....	15
Art.15 (attestazione sui lavori).....	15
Art.16 (prescrizioni per le nuove realizzazioni).....	15
Art.17 (prescrizioni per N.O. in sanatoria) .....	16
Art.18 (ulteriori obblighi e prescrizioni) .....	17

## PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Commissariale n.232 del 13/09/2017 è stato adottato dal Consorzio il *Nuovo Regolamento per la gestione e conservazione delle opere di bonifica* in sostituzione di quello adottato con la Delibera Deputazione Amministrativa n.29 del 26/01/2012;
- l'art.29 del suddetto regolamento disciplina il rilascio delle concessioni, rinviando per l'autorizzazione agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue e per la realizzazione di impianti serricoli a condizioni normate da appositi *Regolamenti specifici approvati dall'Amministrazione del Consorzio*;
- con Deliberazione Commissariale n.51 del 23/02/2017 è stato approvato dal Consorzio il *Nuovo Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole* (Legge Regionale n.33 del 18 dicembre 2012);
- l'art. 7 della menzionata L.R. n. 33/2012 prescrive quanto di seguito riportato :*"La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli... è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici"*; in sintesi, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti serricoli è comunque subordinato ad una verifica idraulica, da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, della rete di raccolta prevista per le acque piovane in eccesso provenienti dalle serre aziendali, ossia ad una verifica della capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali limitrofi di convogliare le acque di scolo senza recare danno a cose e fondi finitimi, per cui il nulla osta al montaggio degli impianti serricoli è assoggettato a quanto eventualmente prescritto dal Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- altresì, l'art. 3 del *"regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole"* di cui alle Leggi

Regionali 24 marzo 1995 n.8, 21 marzo 1996 n. 7, 22 novembre 2010 n.13, 18 dicembre 2012 n.33 e 6 maggio 2013 n.5, per quanto riguarda la regimentazione delle acque meteoriche raccolte dalle coperture serricole, prescrive **la necessità di opportuni interventi compensativi atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto ai deflussi di piena;**

- il principio dell'invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo in quell'area, ovvero che rimanga costante il coefficiente udometrico;
- l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni impermeabilizzazione del suolo;
- a tal proposito il medesimo articolo precisa anche che le opere realizzabili *“per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n. 8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini artificiali, pozzi perdenti, fosse di infiltrazione, stradoni drenanti ed ogni altra soluzione tecnica di scopo adottabile”*;
- il principio ispiratore del *Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli* è stato quello della **“invarianza idraulica”** come prima definito, unitamente a quello dell'invarianza idrologica, intendendo per tale l'invarianza anche dei volumi di piena, oltre che delle portate;
- a tutt'oggi il Consorzio di Bonifica è sprovvisto dello specifico regolamento che disciplini il rilascio di autorizzazioni agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione, previsto all'art.29 del *Regolamento Generale per la Gestione e Conservazione delle Opere di Bonifica*, adottato con D.C. n.232 del 13/09/2017;

- si rende necessario ed urgente l'adozione di uno specifico *Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, secondo i principi dell'invarianza idraulica ed idrologica che già hanno ispirato il regolamento adottato per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti serricoli;

**VISTO** il Regolamento consortile per la gestione e conservazione delle opere di bonifica, adottato con D.C. n.232 del 13/09/2017;

**VISTO** il Regolamento consortile per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, approvato con D.C. n.51 del 23/02/2017;

**Vista** la l.n. 241/1990 ed il D.Lgs. n.152/2006;

si promulga il seguente *Regolamento per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei canali in gestione consortile*.

## **Art.1 - Finalità**

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il rilascio del Nulla Osta idraulico allo scarico nei corsi d'acqua di pertinenza della bonifica, così come definiti e classificati nel vigente *Piano di Classifica degli immobili per il riparto del tributo di bonifica integrale* approvato con D.C. n.25 del 31/01/2017 – B.U.R.C. n.14 del 20/02/2017.

La potestà del Consorzio di disciplinare, con provvedimenti di natura regolamentare, determinati argomenti di propria competenza fino a richiedere il pagamento di canoni o di diritti e spese determinati dai maggiori oneri ad esso derivanti dalle attività di terzi (soggetti pubblici o privati), discende dall'essere il Consorzio stesso Ente di Diritto Pubblico, in base all'art.59 del R.D. n.215 del 13/02/1933 ed all'art.862 c.c., con particolare competenza ed attribuzioni in materia di bonifica integrale (irrigazione e



prosciugamento), di tutela delle relative opere e compiti di polizia idraulica ai sensi del R.D. n.368 del 8 maggio 1904 e s.m.i..

Il Nulla Osta idraulico con il quale si autorizza uno scarico nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione riguarda la compatibilità idraulica della quantità scaricata in rapporto all'officiosità idraulica del corpo idrico recettore.

Esso non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione ambientale allo scarico rilasciata dalle autorità regionali, provinciali e locali, competenti in materia ambientale.

## **Art.2 - Scarichi di acque reflue nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione**

L'imposizione da parte dei Consorzi di contributi per gli scarichi nei canali di bonifica è prevista dalla legislazione vigente ovvero dall'art.166, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.152/2006, cosiddetto "Testo Unico Ambiente", il quale dispone che:

*"3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.*

*4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento."*

## **Art.3 - Definizioni**

Il presente Regolamento adotta la terminologia afferente gli scarichi secondo il significato assegnato dall'art.74 del D.Lgs. n.152/2006, che definisce **Scarico** *"qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".*

Il medesimo art.74 del D.Lgs. n.152/2006 così classifica le acque reflue:

1. **Acque reflue domestiche** sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. **Acque reflue industriali** sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
3. **Acque reflue urbane** sono il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Per quanto sopra enunciato, sono da considerarsi scarichi anche le acque reflue provenienti da attività zootecniche.

#### **Art.4 - Acque di dilavamento**

Alla stregua del presente Regolamento le acque meteoriche e di dilavamento non sono intrinsecamente considerate come lo "scarico" nel concetto delineato formalmente dal D.Lgs. n.152/2006.

Infatti, quando l'acqua meteorica va ad interessare, anche se in modo non preordinato e sistematico e quindi discontinuo, un'area soggetta ad attività produttive o va ad interessare un'area oggetto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con la conseguente impermeabilizzazione del suolo rispetto allo stato originario, cessa la sua natura pura e semplice di acqua meteorica naturale di dilavamento: essa diventa uno scarico vero e proprio che va assoggettato alla disciplina degli scarichi, in quanto peggiora le condizioni al contorno e la sicurezza idraulica del territorio più in generale.

In conseguenza di ciò anche il ruscellamento di acque superficiali meteoriche, se conseguente ad una trasformazione antropica del suolo naturale e confluyente in uno o più punti di scarico, va censito come un vero e proprio "**scarico**" da assoggettare al

Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica; sempreché venga immesso nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione.

### **Art.5 - Diritto al N.O. idraulico allo scarico**

Il Consorzio concederà il Nulla Osta idraulico allo scarico, per qualsiasi tipo di acqua reflua di cui agli artt.3-4 del presente Regolamento, a condizione che queste rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente in materia ambientale (*in particolare quelli indicati nelle tabelle di cui al Testo Unico sull'Ambiente ex-D.Lgs. n.152/2006*) e sempreché non vi siano condizioni tecniche ostative tali da costituire pericolo per la funzionalità del corpo idrico recettore finale: erosioni di fondo e di sponda, deposito di fanghi o di residui solidi delle lavorazioni, perturbazioni del regolare deflusso delle acque, straripamenti, etc..

Le autorizzazioni vengono rilasciate in osservanza delle norme e dei principi del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di autorizzazione.

Ogni immissione al di fuori delle bocche di scarico impiantate è vietata.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la revoca da parte del Consorzio del N.O. rilasciato.

### **Art.6 - Contributo annuale e spese istruttorie**

Il canone annuale a favore del Consorzio per maggiori spese di gestione e costi di manutenzione derivanti dallo scarico, nonché le spese di istruttoria relative all'istanza di N.O. allo scarico sono determinati nella tabella riportata alla pag.18 del Regolamento consortile per la gestione e conservazione delle opere di bonifica, adottato con D.C. n.232 del 13/09/2017.

### **Art.7 - Area pluviometrica omogenea**

L'area oggetto di intervento è intesa come una unità territoriale correlata alla più vicina stazione di misura pluviografica (zona di dominio pluviometrico).

In conformità a quanto approvato nel Regolamento consortile per gli impianti serricoli, la correlazione della zona di dominio con la stazione pluviografica più vicina è la seguente:

<b>Unità Territoriale</b>	<b>Stazione pluviografica di riferimento</b>	<b>CPP <math>\frac{mm}{min}</math> T=20anni</b>
Comune di Angri (Sa)	Corbara, loc. Hotel Valleverde	$5.957 \times t^{0.574}$
Comune di Bracigliano (Sa)	Bracigliano, loc. Cetronico	$3.861 \times t^{0.650}$
Comune di Calvanico (Sa)	Mercato San Severino, Centrale di sollevamento consortile "Paludi"	$5.019 \times t^{0.598}$
Comune di Castel San Giorgio (Sa)	Mercato San Severino, Centrale di sollevamento consortile "Paludi"	$5.019 \times t^{0.598}$
Comune di Castellammare di Stabia (Sa)	Gragnano, loc. San Nicola dei Miri	$6.676 \times t^{0.573}$
Comune di Cava de' Tirreni (Sa)	Cava de' Tirreni, loc. Biblioteca Comunale	$5.605 \times t^{0.565}$
Comune di Corbara (Sa)	Corbara, loc. Hotel Valleverde	$5.957 \times t^{0.574}$
Comune di Fisciano (Sa)	Mercato San Severino, Centrale di sollevamento consortile "Paludi"	$5.019 \times t^{0.598}$
Comune di Gragnano (Sa)	Gragnano, loc. San Nicola dei Miri	$6.676 \times t^{0.573}$
Comune di Lettere (Sa)	Gragnano, loc. San Nicola dei Miri	$6.676 \times t^{0.573}$
Comune di Mercato San Severino (Sa)	Mercato San Severino, Centrale di sollevamento consortile "Paludi"	$5.019 \times t^{0.598}$
Comune di Montoro (ex Montoro Superiore e Montoro Inferiore) - AV	Montoro loc. San Pietro	$4.508 \times t^{0.609}$
Comune di Nocera Inferiore (Sa)	Nocera Inferiore, loc. San Mauro	$6.678 \times t^{0.501}$
Comune di Nocera Superiore (Sa)	Nocera Superiore, loc. Ponte Camerelle	$4.823 \times t^{0.631}$
Comune di Pagani (Sa)	Nocera Inferiore, loc. San Mauro	$6.678 \times t^{0.501}$
Comune di Palma Campania	Palma Campania	$4.144 \times t^{0.675}$
Comune di Pompei	Pompei, Campo Sportivo	$5.568 \times t^{0.575}$
Comune di Roccapiemonte (Sa)	Nocera Superiore, loc. Ponte Camerelle	$4.823 \times t^{0.631}$
Comune di San'Egidio del Monte Albino (Sa)	Corbara, loc. Hotel Valleverde	$5.957 \times t^{0.574}$
Comune di Santa Maria La Carità (Na)	Gragnano, loc. San Nicola dei Miri	$6.676 \times t^{0.573}$

Comune di San Marzano sul Sarno (Sa)	San Marzano sul Sarno	$3.372 \times t^{0.678}$
Comune di San Valentino Torio (Sa)	Sarno loc. Foce (Acquedotto Campano)	$6.461 \times t^{0.548}$
Comune di Sant'Antonio Abate (Na)	Lettere	$5.779 \times t^{0.619}$
Comune di Sarno	Sarno loc. Foce (Acquedotto Campano)	$6.461 \times t^{0.548}$
Comune di Scafati (Sa)	Pompei, Campo Sportivo	$5.568 \times t^{0.575}$
Comune di Siano (Sa)	Bracigliano, loc. Cetronico	$3.861 \times t^{0.650}$
Comune di Solofra (Av)	Solofra loc. Balsami	$4.109 \times t^{0.774}$
Comune di Striano (Na)	Sarno loc. Foce (Acquedotto Campano)	$6.461 \times t^{0.548}$
Comune di Torre Annunziata (Na)	Pompei, Campo Sportivo	$5.568 \times t^{0.575}$

## Art.8 - Procedura di calcolo

Al fine di dare seguito all'attuazione delle misure di mitigazione e prestare ausilio ai tecnici progettisti nel dimensionamento degli interventi compensativi atti a garantire condizioni di invarianza idraulica e/o idrologica, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente un foglio elettronico di calcolo basato sull'algoritmo del modello idrologico adottato.

Per il dettaglio delle procedure e dei modelli utilizzati alla base del foglio di calcolo, nonché per le "istruzioni d'uso" dello stesso, si rimanda alle relazioni tecniche riportate in appendice al *Regolamento per gli impianti serricoli* approvato con D.C. n.51 del 23.02.2017; relazioni pubblicate sul sito internet istituzionale del Consorzio, alla sezione Modulistica.

Tutti i progettisti dovranno dimensionare le loro opere finalizzate all'invarianza idraulica nel rispetto del modello approvato e pubblicato dal Consorzio.

## **Art.9 - Compatibilità con il livello della falda**

E' consentita la dispersione delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo se e soltanto se è garantito, tra il fondo di scavo della sezione delle opere idrauliche disperdenti in progetto e la quota di soggiacenza della falda acquifera, uno spessore di coltre naturale di almeno un metro.

La suddetta quota della falda acquifera e la relativa stratigrafia del suolo oggetto di dispersione dovrà essere attestata da un tecnico abilitato alla professione di geologo.

## **Art.10 - Portate ammesse allo scarico**

Qualora non sia tecnicamente impossibile, le acque meteoriche, se derivanti da impermeabilizzazione antropica del suolo, dovranno essere sversate in un recettore idrico di competenza della bonificazione (*anche mediante canali di scolo privati a cielo aperto, aventi come recapito finale un colatore di bonifica*) con una portata uscente pari a quella del fondo in condizioni ante-operam (*invarianza del coefficiente udometrico ante e post trasformazione*).

In caso di possibilità di attuare quanto disposto al precedente comma, occorre prevedere interventi compensativi al fine di garantire l'invarianza idrologica, ovvero il mantenimento dei volumi di piena.

## **Art.11 - Opere compensative**

Le opere per la laminazione delle piene ed il contenimento dei volumi di piena (invarianza idraulica ed idrologica) sono: pozzi perdenti, trincee disperdenti per infiltrazione, stradoni disperdenti, vasche volano (*con pompaggio*) o di laminazione (*a gravità con luce a battente*).

Ai fini del rilascio del N.O. idraulico si dovrà prediligere la realizzazione dei pozzi disperdenti ispezionabili, la cui funzionalità è facilmente verificabile; e solo dove tecnicamente od economicamente non sia possibile il loro utilizzo dovranno essere utilizzate le altre tipologie di opere.

E' consentito l'uso di vasche per la laminazione delle portate di piena unicamente se la quota di fondo vasca sia compatibile con il tirante idrico nel canale in caso di evento di piena con T=100 anni, in modo da consentire il carico minimo sufficiente per l'efflusso dalla luce a battente e per garantire lo svuotamento a gravità; in ogni caso è invece consentito l'impiego di vasche volano (*con sollevamento meccanico*) nei limiti della portata ex-ante la trasformazione antropica.

Nel caso di scarico delle acque meteoriche in recettori superficiali, la limitazione della portata uscente al valore udometrico caratteristico del suolo in condizioni anteo-peram deve essere realizzata mediante tubazione di adatto diametro e pendenza, idraulicamente verificata in base alla legge di Chezy e considerando un grado di riempimento della tubazione del 94% (grado di riempimento corrispondente alla portata massima di una sezione circolare chiusa).

Nella realizzazione di trincee disperdenti e/o fossi puntuali di infiltrazione in cui sia previsto il riempimento della sezione di scavo con ghiaia e/o spezzato di cava (pietrisco), occorre prevedere l'apposizione di teli di geotessuto sulle pareti onde evitare la migrazione del terreno nei vuoti del materiale, vuoti che devono avere una percentuale non inferiore al 25%.

Nella realizzazione di pozzi con fondo disperdente, sia con che senza anelli perdenti, occorre prevedere il rinfiacco degli stessi con uno spessore di ghiaia e/o spezzato di cava (pietrisco) di almeno 50 cm, evitando altresì di stilare, in fase di assemblaggio, le giunture degli anelli.

All'interno delle trincee disperdenti, si impone l'utilizzo di tubazione forata con lo scopo di ridistribuire l'acqua lungo l'intero sviluppo del tracciato. Il diametro esterno della condotta forata deve essere almeno di 200mm, con fessurazione standard a 360 gradi (almeno 6 fori per angolo giro); la condotta disperdente deve essere disposta nella parte superiore della sezione di scavo, con l'estradosso a sua volta ricoperto con lo stesso materiale drenante lasciato a vista; qualora si preveda invece il rinterro degli ultimi 20 cm ÷ 50 cm della parte superiore della sezione di scavo con il

materiale di riporto, è prescritta l'apposizione di un telo di geotessuto tra il terreno ed il materiale a grana grossa onde evitare la migrazione del terreno nei vuoti.

Si impone, a monte dei manufatti di infiltrazione, precisamente nel punto di raccordo della tubazione adducente la portata meteorica con la tubazione disperdente, il posizionamento di un pozzetto con fondo perpendente, con sezione almeno  $cm120 \times cm120 \times cm120 (h)$  in funzione di sedimentazione e dissabbiatura, e per consentire eventuali operazioni manutentive di pulizia della condotta disperdente interrata con lancia idrogetto.

Il materiale drenante di riempimento delle sezioni di scavo delle trincee disperdenti deve avere un indice di porosità, ovvero una percentuale di vuoti, non inferiore al 25%; al fine di dimostrare di avere ottemperato a quanto previsto il titolare dell'autorizzazione deve esibire al Consorzio la fattura di acquisto del materiale poroso con la certificazione dello stesso in merito alla percentuale dei vuoti.

## **Art.12 - Presentazione dell'istanza**

La domanda di autorizzazione per la realizzazione dello scarico dovrà essere corredata da un progetto in duplice copia; una copia rimarrà agli atti del Consorzio, le altre copie verranno restituite firmate e timbrate al committente dopo l'emissione del Decreto Dirigenziale di rilascio del N.O..

Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descrittiva asseverata.
2. Planimetria in scala 1/200 dell'area con il tracciato e lo schema rappresentativo della rete di smaltimento interna e delle opere finalizzate all'invarianza idraulica.
3. Elaborato grafico quotato riportante i particolari esecutivi dei sistemi di regimentazione meteorica (ad. es. trincee di infiltrazione, pozzi disperdenti, vasche volano-laminazione, tubazioni, etc.).



4. Elaborato riportante il dimensionamento volumetrico dei dispositivi disperdenti o di laminazione con i relativi calcoli idrologici ed idraulici (fogli di calcolo - modelli Consorzio).
5. Stratigrafia del suolo con indicazione della quota di soggiacenza della falda rispetto al piano di campagna.
6. Estratto di mappa catastale 1:2.000.
7. Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Campania Centrale relative al Rischio Idraulico, ed al Rischio Frane con l'indicazione (con cerchio in rosso) del sito d'impianto.
8. Coordinate geografiche UTM del sito d'impianto con vista satellitare (tipo google Earth)
9. Documentazione fotografica.
10. Copia titolo di proprietà o contratto di locazione.
11. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del tributo di bonifica relativo agli ultimi cinque anni.
12. Copia attestazione versamento oneri di istruttoria in base all'art.22 di questo regolamento con bonifico bancario presso la Banca di \_\_\_\_\_ sul c.c. n. \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_ riportando come causale *"diritti di istruttoria per richiesta di nulla osta idraulico allo scarico"*.

### **Art.13 - Valutazione dell'istanza e rilascio del N.O. idraulico**

Il N.O. idraulico allo scarico viene rilasciato sulla base della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, con apposito Decreto del Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio.

Il Consorzio si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il termine di cui al precedente comma del presente articolo può essere interrotto per l'acquisizione di integrazione della documentazione presentata, se ritenuta insufficiente e/o da rettificare.

Decorso il predetto termine, in mancanza del deposito della integrazione richiesta durante un ulteriore termine di n.60 giorni, il Consorzio provvederà all'archiviazione della relativa pratica.

### **Art.14 - Regolarità contributiva**

Presupposto imprescindibile per l'esame, l'istruttoria ed il rilascio del N.O. idraulico da parte del Consorzio è la regolarità contributiva del proprietario del suolo nei confronti dell'Ente. Un'eventuale regolarizzazione sarà possibile solo previo pagamento immediato di eventuali pendenze debitorie pregresse. Allo scopo l'istante dovrà esibire le ricevute del pagamento del tributo di bonifica degli ultimi cinque anni.

### **Art.15 - Attestazione dei lavori**

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione dello scarico e delle connesse opere finalizzate all'invarianza idraulica ed idrologica, a pena di revoca del N.O., il direttore dei lavori emette e consegna al Consorzio una asseverazione di conformità dell'opera alle prescrizioni di questo Regolamento ed agli elaborati grafici presentati ed approvati con il Decreto Dirigenziale.

Sempre a pena di revoca dell'autorizzazione, in allegato alla suddetta dichiarazione, il direttore dei lavori dovrà produrre documentazione fotografica probante, ed ogni altro elemento utile allo scopo, atta a dimostrare la corretta realizzazione delle opere, con particolare riferimento a quelle finalizzate all'invarianza idraulica e non più ispezionabili.

### **Art.16 - Prescrizioni per le nuove realizzazioni**

Indipendentemente dai tempi e modi previsti dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale, ai sensi del presente Regolamento vigono le seguenti condizioni.

1. Nel caso in cui l'interessato non dia inizio ai lavori di costruzione e non realizzi almeno un 10% delle opere entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del N.O., quest'ultimo decadrà automaticamente. Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici od ambientali la predetta durata è incrementata a mesi 18 (diciotto). Rimane a cura dell'interessato inviare, entro i predetti termini, la relativa comunicazione del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, che dovrà avvenire entro n.24 mesi dal rilascio del N.O., il tecnico incaricato ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio l'asseverazione attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quanto assentito, riportato sui grafici di progetto, ed al presente Regolamento.
3. Il N.O. idraulico consortile è sottoposto alla condizione risolutiva, che ne comporterà la revoca, nel caso in cui le opere idrauliche realizzate fossero difformi da quanto autorizzato. Al fine dell'accertamento della conformità a quanto autorizzato, la ditta è tenuta a consentire l'accesso ai tecnici consortili nell'area oggetto di rilascio per la verifica della corretta esecuzione e del corretto funzionamento delle opere idrauliche.
4. Si dispone la trasmissione del Decreto di rilascio del N.O. anche al Comune territorialmente competente.

### **Art.17 - Prescrizioni per autorizzazioni in sanatoria**

Indipendentemente dai tempi e modi previsti dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale, ai sensi del presente Regolamento vigono le seguenti condizioni.

1. I lavori necessari per la regolarizzazione, finalizzati all'invarianza idraulica (*trincee di infiltrazione, pozzi disperdenti, etc*), devono iniziare entro n.90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Decreto provvisorio di rilascio in sanatoria del N.O. Idraulico allo scarico e devono essere ultimati entro n.90 (novanta) giorni dal loro

inizio. Un diverso e più ampio termine per l'esecuzione dei lavori può essere concesso solo in via eccezionale e per particolari condizioni, su istanza della ditta richiedente che verrà all'uopo valutata.

2. Entro n.30 giorni dall'ultimazione dei lavori il tecnico incaricato ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio di Bonifica l'asseverazione attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quanto assentito, agli elaborati di progetto ed al presente Regolamento, secondo i modi di cui all'art.14. In mancanza di tale asseverazione il Decreto provvisorio di rilascio non sarà prorogato e sarà inviata al Comune la comunicazione di avvenuta scadenza del N.O. in sanatoria provvisoriamente rilasciato.
3. L'Autorizzazione Idraulica è sottoposta alla condizione risolutiva, che ne comporterà la revoca definitiva, nel caso in cui le opere idrauliche realizzate fossero difformi da quanto autorizzato e/o fossero difformi da quanto asseverato dal direttore dei lavori. Al fine dell'accertamento della conformità a quanto autorizzato, il committente è tenuto a consentire l'accesso ai tecnici consortili nell'area per la verifica della corretta esecuzione e del corretto funzionamento delle opere idrauliche a farsi.

## **Art.18 - Ulteriori obblighi e prescrizioni**

La ditta richiedente con la presentazione dell'istanza si impegna a garantire il rispetto, oltre che delle condizioni elencate nel provvedimento di rilascio del N.O. idraulico, anche dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia ambientale; ogni violazione sarà segnalata dal Consorzio alle autorità competenti e perseguita dall'Ente consortile nell'ambito dei propri poteri istituzionali.

A tal proposito il Consorzio si riserva di effettuare tutte quelle analisi di carattere ambientale ritenute più opportune per la salvaguardia della integrità del corso d'acqua di pertinenza della bonificazione interessato dallo scarico.

Le operazioni di analisi potranno essere effettuate in qualsiasi istante temporale e senza necessità di preavviso alla ditta richiedente. Nel caso in cui dalle analisi delle acque scaricate dovesse risultare il superamento dei limiti di Legge di uno o più parametri fisico-chimici-biologici il costo di tali analisi e dei prelievi saranno addebitati alla ditta richiedente.

La ditta richiedente, infine, con la presentazione dell'istanza si dichiara consapevole dei danni arrecati al Consorzio in caso di eventuali violazioni della normativa vigente in materia ambientale, rappresentati dai maggiori oneri derivanti dalle fonti di inquinamento dei fanghi di dragaggio da rimuovere per le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza, e si impegna formalmente al risarcimento degli stessi all'Ente consortile.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Si certifica che la presente deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'Albo Consortile per quindici giorni feriali consecutivi ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003.

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Capo Ufficio Segreteria  
Daniela Botta

Il Direttore Generale  
Ing. Luigi Daniele

---